


CONDIZIONI GENERALI DI POSA IN OPERA COPERTURE

1. I manufatti devono essere scaricati dagli automezzi a cura del Cliente e posizionati nella zona di montaggio;
2. L'area di montaggio deve risultare pulita e sgombera da qualsiasi materiale; le operazioni di sgombero di eventuali materiali e/o strutture esistenti devono essere concluse entro la giornata precedente all'arrivo dei nostri tecnici;
3. Deve obbligatoriamente essere inibita ogni attività di persone o mezzi nell'area di montaggio per tutta la durata delle operazioni di installazione dei manufatti;
4. Il terreno nell'area di montaggio deve essere idoneo al posizionamento e alla movimentazione dei mezzi di sollevamento e delle attrezzature necessarie all'installazione dei manufatti;
5. A carico del Cliente la fornitura di un carrello elevatore frontale con alzata adeguata alle dimensioni dei manufatti da installare e la fornitura di corrente elettrica per il montaggio, nei pressi dell'area di installazione;
6. Dalle nostre forniture sono escluse il posizionamento dei binari di scorrimento delle coperture mobili, le opere murarie, le lattinerie o le attività di qualsiasi altra natura, non specificatamente evidenziate in fase di trattativa, che si rendessero necessarie per poter procedere al completamento dell'installazione e collaudo dei manufatti;
7. Il Cliente dovrà comunicare al Servizio Assistenza **COILdoor**[®] S.r.l. ai seguenti recapiti :
Telefono **02/87.17.88.23** e-mail **assistenza@coildoor.it**) prima dell'inizio delle operazioni di installazione, l'orario di operatività del cantiere, al fine di evitare ritardi o sospensioni della posa in opera dei manufatti;
8. L'interruzione dei lavori per mancate predisposizioni, errori, ritardi o manomissioni non possono giustificare rinvii nei termini di pagamento delle forniture.

COILdoor S.r.l.


Timbro e firma per accettazione

.....

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA COPERTURE

1. Ogni ordine deve ritenersi valido solo ed esclusivamente se accettato da **COILdoor® S.r.l** ;
2. La merce deve intendersi resa franco stabilimento **COILdoor® S.r.l** e in ogni caso la stessa viaggia comunque a rischio e pericolo della committente anche se venduta franco destino. Qualora la committente ometta di indicare, in tutto, o in parte il corriere cui affidare la spedizione, **COILdoor® S.r.l** provvederà a propria discrezione ad inviare la merce in porto assegnato;
3. CONSEGNE : è ammessa una proroga di giorni 15 (quindici), rispetto alla data convenuta, per motivi di produzione. Ritardi dovuti a cause di forza maggiore, scioperi nazionali o aziendali, a mancati rifornimenti delle materie prime, daranno a **COILdoor® S.r.l** la facoltà di ritardare la consegna di tanto tempo quanto dovessero durare le cause del ritardo, senza che ciò possa implicare il diritto dell'acquirente alla risoluzione del contratto, o al risarcimento dei danni direttamente o indirettamente riconducibili al ritardo;
4. La merce deve essere ritirata entro il termine massimo di 8 giorni dall'avviso di approntamento; in mancanza sarà emessa regolare fattura e decorreranno i termini di pagamento. Sarà inoltre addebitato un onere di magazzino pari al 3 % del valore della fattura dei prodotti per ogni settimana intera di ritardo nel ritiro.
5. Trascorsi 8 giorni dalla data di ricevimento della merce, non si accettano reclami (art.1495-1511c.c.)
6. Non si accettano resi di merce se non preventivamente autorizzati e in ogni caso la merce resa dovrà pervenire franco di ogni spesa, allo stabilimento di **COILdoor® S.r.l**.
7. GARANZIA : **COILdoor® S.r.l** garantisce la qualità dei materiali impiegati per il periodo di legge. Verranno sostituiti i materiali che per difetti di costruzione non siano idonei all'uso cui sono destinati, previo sopralluogo del costruttore. Sono esclusi guasti dovuti all'acquirente o a terze persone, a manomissioni, a smontaggi o riparazioni eseguiti senza il benestare del costruttore, a negligenza o a scarsa manutenzione (vedi il Manuale Uso e Manutenzione allegato alla fornitura), a uso improprio. La garanzia non copre i materiali soggetti a normale usura.
8. PERMESSI COMUNALI : La committente si impegna a richiedere ed a ottenere dal Comune e da ogni altro ente competente tutte le autorizzazioni, licenze, concessioni e permessi, comunque denominati. Si impegna a presentare agli stessi ogni e qualsiasi dichiarazione o documentazione necessari all'installazione delle coperture mobili, esonerando espressamente **COILdoor® S.r.l** da ogni e qualsiasi responsabilità. Gli oneri, le spese ed i costi relativi alle relative pratiche, inerenti e conseguenti, sono ad esclusivo e totale carico della committente;
9. Eventuali ritardi di installazione non possono costituire dilazioni al pagamento della fornitura.
10. I pagamenti delle fatture, qualunque ne sia la forma convenuta, devono essere effettuati presso la Sede di **COILdoor® S.r.l**, fermo restando a carico della committente il rischio della trasmissione della somma nel caso di rimessa diretta. I pagamenti effettuati tramite emissione di ricevute bancarie o tratte autorizzate o accettate non implicano variazioni della piazza di pagamento che rimane comunque quella in cui ha sede amministrativa la società **COILdoor® S.r.l**;
11. Nessun dipendente **COILdoor® S.r.l**, rappresentante o viaggiatore è autorizzato ad incassare in nome e per conto della società **COILdoor® S.r.l** Unica eccezione viene fatta qualora la persona sia in grado di esibire alla committente regolare autorizzazione ad esigere il pagamento per nome e per conto di **COILdoor® S.r.l**
12. Se alle scadenze pattuite, il pagamento viene unilateralmente ritardato, verranno conteggiati di diritto, ai sensi degli artt. 1218 - 1219 c.c., gli interessi al tasso ufficiale di sconto al momento della scadenza, nonché la svalutazione monetaria ai sensi di legge.
13. I materiali forniti rimangono di proprietà di **COILdoor® S.r.l** sino al pagamento totale degli stessi e la committente dovrà fornire ogni assistenza e prendere ogni misura necessaria per mantenere le cose nello stato in cui erano al tempo della consegna.
14. Foro competente è quello di Varese anche in deroga agli art. 12 e seguenti del C.P.C. ed è quindi esclusa la possibilità della committente di adire l'autorità giudiziaria di altro luogo anche in via di garanzia o di connessione di causa.

Timbro e firma dell'acquirente

Gallarate lì

Ai sensi dell'art. 1341 C.C. l'acquirente dopo aver attentamente esaminato le Condizioni di Fornitura sopra riportate, dichiara di approvare completamente le disposizioni dei sopraccitati articoli.

Timbro e firma dell'acquirente

Gallarate lì